

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 393}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato MAGGIONI

Presentata il 7 settembre 1976

Modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace ed allo stato giuridico dei magistrati militari

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel congresso nazionale di diritto penale militare tenutosi a Palermo dal 13 al 18 ottobre del 1969 venne approvata all'unanimità una mozione con la quale si facevano voti perché venissero prese « al più presto le iniziative opportune per una riforma della legislazione penale militare secondo alcuni criteri fondamentali ». Venne peraltro segnalata l'urgenza di provvedere, ancor prima che ad un'integrale riforma della legislazione, all'attuazione dell'articolo 8 della Costituzione con l'adattamento ai magistrati militari dei principi che già garantiscono l'indipendenza dei magistrati ordinari e con l'affidare ad un organo collegiale le decisioni relative ai trasferimenti, cambiamenti di funzioni, designazioni, misure disciplinari.

In armonia ai voti espressi da tale congresso ebbe luogo a Formia, nei giorni 20 e 21 aprile 1970 una tavola rotonda sul tema « Attuazione dell'articolo 108 della Costituzione sulla indipendenza dei magistrati militari ».

CRITERI GENERALI

Nel formulare le nuove norme, che apportano delle modifiche all'ordinamento giudiziario militare ed allo stato giuridico dei

magistrati militari, si è seguito il criterio di adeguarle il più possibile alle leggi riguardanti i magistrati ordinari e si è avuta cura, per facilitarne l'*iter* parlamentare, di non procurare un aggravio finanziario al bilancio dello Stato, o quanto meno d'imporre un onere del tutto trascurabile.

La principale modifica riguarda la distinzione dei magistrati militari per funzioni, come i magistrati ordinari. Tale distinzione non rappresenta soltanto una questione nominalistica, nel senso di attribuire ai magistrati militari una qualificazione, ma realizza il concreto passaggio da una struttura gerarchica ad una struttura funzionale nella quale i magistrati vengono distinti non solo in rapporto all'esercizio delle funzioni (giudici istruttori, relatori, sostituti) ma anche in rapporto a funzioni autonome di dirigenza (primi istruttori, primi relatori, procuratori militari aggiunti) che sono da riconoscere nell'ordinamento giudiziario militare anche per eliminare norme di dubbia legittimità costituzionale (designazione di magistrati per singoli processi in relazione ai gradi dell'imputato). La conseguente eliminazione dell'attuale distinzione dei sostituti procuratori militari e giudici istruttori militari in classi (prima, seconda e terza) pone la necessità che siano elaborate a parte, dagli organi compe-

tenti del Ministero della difesa, le norme relative alla progressione dei magistrati militari nei ruoli del Corpo degli ufficiali in congedo della giustizia militare. Infatti, i magistrati militari hanno un doppio *status* e cioè uno *status* conseguente alle loro funzioni preminenti di magistrati ed uno *status* inerente alla loro posizione militare di ufficiali in congedo della giustizia militare, con un sistema di promozione collegato alla progressione nella carriera civile. Tale sistema dovrà essere sostituito con altro che preveda la promozione per anzianità ed un minimo di permanenza in ciascun grado.

NEL MERITO

Passando agli esami dei singoli articoli va messo in rilievo che con l'articolo 1 la distinzione dei magistrati militari per funzioni viene uniformata a quella dei magistrati ordinari usando la stessa dizione. Viene stabilito, infatti, che i magistrati militari si distinguono nelle seguenti tre categorie: *a*) magistrati militari equiparati a magistrati di tribunale; *b*) magistrati militari equiparati a magistrati di appello; *c*) magistrati militari equiparati a magistrati di cassazione. Nell'articolo 2 vengono specificate le funzioni per ciascuna delle tre categorie. Ai magistrati della categoria di cui al capo *a*) sono attribuite le funzioni di giudice relatore, di giudice istruttore militare, di sostituto procuratore militare e di giudice militare di sorveglianza, apportando come unica variazione alle attuali attribuzioni la soppressione delle classi e della funzione di vice procuratore militare.

Ai magistrati militari della categoria di cui al capo *b*) vengono attribuite le funzioni di consigliere relatore di tribunale militare, di consigliere istruttore militare, di consigliere relatore aggiunto di tribunale supremo militare, di consigliere militare di sorveglianza e di procuratore militare aggiunto. Alla predetta categoria, rispetto alle attuali attribuzioni, vengono apportate le seguenti variazioni: è istituito il consigliere relatore di tribunale militare il quale verrà a trovarsi a capo dei magistrati con funzioni giudicanti; si eviterà così la loro attuale dipendenza dal pubblico ministero, essendo il presidente del tribunale militare un ufficiale d'arma. Per gli stessi motivi viene istituito il consigliere istruttore militare, come capo dell'ufficio istruzione non più dipendente dal pubblico ministero.

L'istituzione del consigliere militare di sorveglianza ha la sua giustificazione nel fatto

che esiste, nell'ambito della giurisdizione militare, un solo ufficio di giudice militare di sorveglianza per tutto il territorio nazionale. D'altra parte la necessità di affidare tale funzione ad un magistrato militare equiparato a magistrato di appello risponde alla stessa esigenza avvertita nel nuovo ordinamento penitenziario ordinario secondo il quale la funzione di giudice di sorveglianza è esercitata anche da consiglieri di appello.

Le funzioni di procuratore militare aggiunto vengono istituite in analogia ad eguali funzioni esistenti nella giurisdizione ordinaria, per le più importanti procure della Repubblica. L'esigenza di attribuire tali funzioni al pubblico ministero anche nell'ordinamento giudiziario militare, è particolarmente sentita a causa della vastità della circoscrizione territoriale di ogni tribunale militare.

Ai magistrati militari della categoria di cui al capo *c*) sono attribuite le funzioni di consigliere relatore di tribunale supremo militare e di sostituto procuratore generale militare, senza apportare alcuna variazione rispetto alle attuali attribuzioni.

Per quanto si riferisce al conferimento di uffici direttivi ai magistrati militari equiparati a magistrati di appello con l'articolo 3 viene conferito a tale categoria il solo ufficio direttivo di procuratore militare della Repubblica, nell'attesa di poter conferire anche quello di presidente di tribunale militare non appena sarà istituita la presidenza tecnica.

Per il conferimento di uffici direttivi ai magistrati militari equiparati a magistrati di cassazione di cui all'articolo 4 vengono conferiti a tale categoria di magistrati i seguenti uffici direttivi: 1) di procuratore generale militare della Repubblica equiparato a tutti gli effetti al procuratore generale presso la corte di cassazione; 2) di avvocato generale militare presso il tribunale supremo militare equiparato a tutti gli effetti all'avvocato generale presso la corte di cassazione; 3) di procuratore militare della Repubblica presso il tribunale militare territoriale di Roma equiparato a tutti gli effetti a procuratore della Repubblica dei tribunali di cui alla tabella *L* annessa all'ordinamento giudiziario ordinario del 1941.

L'equiparazione, secondo le funzioni, del procuratore generale militare della Repubblica al procuratore generale presso la corte di cassazione, ha la sua ragione di essere nella rispettiva posizione delle due cariche nell'ambito delle due giurisdizioni come si deduce, innanzitutto, dal testo dell'articolo 261 del codice penale militare di pace.

Proprio perché la posizione del procuratore generale militare è considerata nello schema in relazione alle funzioni giurisdizionali, non si pone alcun problema circa il livello di detta carica con quello del presidente del tribunale supremo militare, che è segnato dal grado dell'ufficiale che deve esserne investito, grado non inferiore a generale di corpo d'armata o equiparato, secondo il primo comma dell'articolo 43 dell'ordinamento giudiziario militare.

Il conferimento della qualifica di avvocato generale militare appare opportuno per il principio dell'adeguamento alla strutturazione delle cariche nella magistratura ordinaria. Anche per il predetto principio di adeguamento si ritiene necessario affidare ad un magistrato militare equiparato a magistrato di cassazione, la direzione della più importante procura militare della Repubblica con sede nella capitale in considerazione che il procuratore della Repubblica delle più importanti sedi è un magistrato di cassazione.

Con l'articolo 5 viene stabilita l'inamovibilità dei magistrati militari, principio sancito dalla Costituzione. In merito sono state recepite dalla normativa ordinaria i principi che regolano l'istituto, sostituendo al consiglio superiore della magistratura la commissione per i magistrati della giustizia militare e al bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia il giornale militare del Ministero della difesa.

Per quanto attiene il collocamento a riposo dei magistrati militari l'articolo 6 stabilisce che tutti i magistrati sono collocati a riposo al compimento di 70 anni di età, come avviene per i magistrati ordinari.

Passando all'esame dell'articolo 7, relativo alla composizione, organizzazione e attribuzioni della commissione per i magistrati della giustizia militare, va messo in rilievo che tale denominazione viene sostituita a quella attuale di commissione per il personale della giustizia militare, perché in analogia ai criteri che regolano il Consiglio superiore della magistratura, l'istituto ristrutturato ha una funzione specifica diretta a tutelare soltanto gli interessi dei magistrati militari con l'esclusione di altro personale. In quanto alla sua composizione viene seguito il principio che essa debba essere presieduta, come avviene tuttora, dal presidente del tribunale supremo militare che vi fa parte come membro di diritto unitamente al procuratore generale militare della Repubblica che assume la carica di vice presidente.

Gli altri membri, in numero di sette, saranno eletti da tutti i magistrati militari scelti in numero di tre fra i magistrati militari equiparati a magistrati di cassazione e in numero di due per ciascuna delle categorie equiparate a magistrati di appello e ai magistrati di tribunale. Vengono così rispettate le proporzioni previste per i componenti del Consiglio superiore della magistratura eletti dai magistrati ordinari.

La durata in carica dei membri elettivi è fissata in quattro anni come è stabilito per i componenti del Consiglio superiore della magistratura.

Per il funzionamento della commissione viene istituito un ufficio di segreteria (articolo 8) costituito da tre magistrati militari scelti fra i componenti della commissione in ragione di uno per ogni categoria, affidandone la direzione al magistrato militare equiparato a magistrato di cassazione.

Le attribuzioni della commissione sono stabilite nell'articolo 9; essa delibera in ordine alle assunzioni nella carriera dei magistrati militari, alle assegnazioni di sede e di funzioni, ai trasferimenti, agli scrutini per le promozioni, alle nomine dei componenti le commissioni esaminatrici, alle sanzioni disciplinari a carico dei magistrati militari e ad ogni altro provvedimento sullo stato dei magistrati medesimi.

La commissione esprimerà, altresì, pareri e potrà fare proposte al Ministero della difesa riguardanti modificazioni delle circoscrizioni giudiziarie militari, costituzione e soppressione di tribunali militari e di altri uffici giudiziari. Le deliberazioni sono valide se vi è la presenza di almeno sei componenti la commissione compreso il presidente e sono prese a maggioranza di voti, prevalendo il voto del presidente in caso di parità.

I provvedimenti riguardanti i magistrati militari sono adottati con decreto del Presidente della Repubblica controfirmato dal Ministro e, nei casi stabiliti dalla legge, con decreto del Ministro della difesa. Contro tali provvedimenti è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato per motivi di legittimità, mentre contro i provvedimenti in materia disciplinare è ammesso il ricorso al tribunale supremo militare con effetto sospensivo della deliberazione impugnata (articolo 10).

Vengono altresì precisate nell'articolo 11 le attribuzioni del presidente e del vice presidente della commissione tenendo presenti le norme di cui agli articoli 18 e 19 della legge 24 marzo 1958, n. 195 sulla costituzione e

sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura.

In ordine alla convocazione della commissione è stabilito che essa può essere convocata di iniziativa del presidente o a richiesta di almeno tre dei componenti della stessa commissione.

Infine, per quanto riguarda l'elezione dei componenti elettivi, è precisato che tutti i magistrati militari vi partecipino in un unico collegio nazionale con voto personale e segreto come previsto per le elezioni dei magistrati ordinari (articolo 12).

Con l'articolo 13 viene sostituita la vigente tabella del ruolo organico dei magistrati

militari con la nuova tabella risultante dalle modifiche apportate con i primi quattro articoli della presente proposta.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge (articolo 14) è previsto in pochi milioni, perché per effetto della legge 22 maggio 1971, n. 368, con la quale è stata estesa ai magistrati militari la legge « Breganze » relativa all'avanzamento dei magistrati ordinari sono stati nominati un certo numero di magistrati equiparati a consigliere di corte d'appello, che attualmente esercitano le funzioni inferiori e che con l'entrata in vigore della presente legge verrebbero ad esercitare funzioni proprie.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Categorie dei magistrati militari).

I magistrati militari si distinguono secondo le funzioni in categorie corrispondenti a quelle della magistratura ordinaria, e cioè:

- a) magistrati militari equiparati a magistrati di tribunale;
- b) magistrati militari equiparati a magistrati di appello;
- c) magistrati militari equiparati a magistrati di cassazione.

ART. 2.

(Funzioni dei magistrati militari).

I magistrati militari di cui alla lettera a) dell'articolo 1 sono destinati ad esercitare le funzioni di giudice relatore, giudice istruttore militare, sostituto procuratore militare, giudice militare di sorveglianza.

I magistrati militari di cui alla lettera b) sono destinati ad esercitare le funzioni di consigliere relatore di tribunale militare, consigliere istruttore militare, consigliere relatore aggiunto di tribunale supremo militare, consigliere militare di sorveglianza, procuratore militare aggiunto.

I magistrati militari di cui alla lettera c) sono destinati ad esercitare le funzioni di consigliere relatore di tribunale supremo militare, sostituto procuratore generale militare.

ART. 3.

(Conferimento di uffici direttivi a magistrati militari equiparati a magistrati di appello).

È conferito per anzianità e per merito ai magistrati militari equiparati a magistrati di appello l'ufficio direttivo di procuratore militare della Repubblica.

ART. 4.

(Conferimento di uffici direttivi a magistrati militari equiparati a magistrati di cassazione).

Sono conferiti per anzianità e per merito ai magistrati militari equiparati a magistrati di cassazione i seguenti uffici direttivi:

- 1) di procuratore generale militare della Repubblica, equiparato a procuratore generale presso la corte di cassazione:

2) di avvocato generale militare presso il tribunale supremo militare equiparato ad avvocato generale presso la corte di cassazione;

3) di procuratore militare della Repubblica presso il tribunale territoriale di Roma equiparato a procuratore della Repubblica dei tribunali di cui alla tabella *L* annessa all'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

L'avvocato generale militare presso il tribunale supremo militare sostituisce il procuratore generale militare in caso di mancanza, assenza o altro impedimento.

ART. 5.

(Inamovibilità dei magistrati militari).

I magistrati militari sono inamovibili, la loro destinazione ad altre sedi o ad altre funzioni è disposta secondo le norme stabilite per i magistrati ordinari, sostituiti:

1) al Consiglio superiore della magistratura la commissione per i magistrati della giustizia militare di cui al successivo articolo 7;

2) al *Bollettino ufficiale* del Ministero di grazia e giustizia il *Giornale ufficiale* del Ministero della difesa.

ART. 6.

(Collocamento a riposo per limiti di età).

I magistrati militari sono collocati a riposo al compimento del 70° anno di età.

ART. 7.

(Composizione della Commissione per i magistrati della giustizia militare).

La Commissione per i magistrati della giustizia militare ha sede in Roma presso il tribunale supremo militare. Essa è composta dal presidente del tribunale supremo militare, che la presiede, dal procuratore generale militare della Repubblica e da sette componenti eletti tra i magistrati militari di cui tre appartenenti alla categoria dei magistrati militari equiparati a magistrati di cassazione, due alla categoria dei magistrati militari equiparati a magistrati di appello e due ai magistrati militari equiparati a magistrati di tribunale.

Il procuratore generale militare della Repubblica è vicepresidente della Commissione;

egli sostituisce il presidente in caso di mancanza, assenza o altro impedimento.

I componenti elettivi della Commissione durano in carica quattro anni.

I componenti elettivi che cessano dalla carica nel corso del quadriennio sono sostituiti dal magistrato militare della stessa categoria che nelle elezioni ha conseguito il maggior numero di voti, dopo l'eletto.

La Commissione scade al termine del quadriennio. Tuttavia, finché non è insediata la nuova Commissione, continua a funzionare quella precedente.

ART. 8.

(Composizione della segreteria).

La segreteria della Commissione per i magistrati della giustizia militare è costituita da un magistrato militare equiparato a consigliere di cassazione, che la dirige, da un magistrato militare equiparato a magistrato di appello e da un magistrato militare equiparato a magistrato di tribunale.

I magistrati della segreteria sono scelti fra i componenti della Commissione e sono nominati con deliberazione della stessa Commissione. La segreteria dipende dal presidente della Commissione.

ART. 9.

(Attribuzioni della Commissione per i magistrati militari).

La Commissione per i magistrati della giustizia militare delibera:

1) sulle assunzioni nella magistratura militare, sulle assegnazioni di sede e di funzioni, sui trasferimenti e su ogni altro provvedimento sullo stato dei magistrati militari;

2) sulle promozioni dei magistrati militari, procedendo ai relativi scrutini secondo le norme vigenti;

3) sulle nomine dei componenti le commissioni esaminatrici nei concorsi per l'assunzione dei magistrati militari e di ogni altra commissione riguardante lo stato giuridico dei magistrati militari;

4) sulle sanzioni disciplinari a carico dei magistrati militari in esito a procedimenti disciplinari instaurati su richiesta del Ministro della difesa o del procuratore generale militare della Repubblica.

La Commissione esprime altresì pareri e può fare proposte al Ministro della difesa ri-

guardanti le modificazioni delle circoscrizioni giudiziarie militari, la costituzione o la soppressione di tribunali e di altri uffici giudiziari militari, e tutte le materie riguardanti la organizzazione ed il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia militare.

Per la validità delle deliberazioni della Commissione è necessaria la presenza di almeno sei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti e, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

ART. 10.

(Forma dei provvedimenti).

Tutti i provvedimenti riguardanti i magistrati militari sono adottati, in conformità delle deliberazioni della Commissione per i magistrati della giustizia militare, con decreto del Presidente della Repubblica controfirmato dal Ministro, ovvero, nei casi stabiliti dalla legge, con decreto del Ministro della difesa.

Contro i predetti provvedimenti è ammesso ricorso al Consiglio di Stato per motivi di legittimità.

Contro i provvedimenti in materia disciplinare è ammesso ricorso al tribunale supremo militare. Il ricorso ha effetto sospensivo del provvedimento impugnato.

ART. 11.

*(Attribuzioni
del presidente della Commissione per
i magistrati della giustizia militare).*

Il presidente della Commissione per i magistrati della giustizia militare:

- 1) indice le elezioni dei componenti eletti della Commissione;
- 2) convoca la Commissione di sua iniziativa o a richiesta di almeno tre componenti entro quindici giorni dalla richiesta;
- 3) esercita le altre attribuzioni indicate dalla legge.

ART. 12.

*(Elezioni dei componenti della Commissione
per i magistrati della giustizia militare).*

Le elezioni dei componenti della Commissione per i magistrati della giustizia militare si svolgono secondo le norme stabilite dal regolamento che sarà emanato dal Governo a norma del successivo articolo 16.

Alle elezioni partecipano tutti i magistrati militari in unico collegio nazionale.

Il voto è personale e segreto.

ART. 13.

Il ruolo organico del personale della magistratura militare di cui alla tabella annessa alla legge 9 ottobre 1967, n. 943, e successive modificazioni è sostituito da quello risultante dalla tabella allegata alla presente legge.

ART. 14.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1976 previsto in lire 9.362.000 si provvederà mediante corrispondente riduzione del capitolo 2192 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le corrispondenti variazioni in bilancio.

ART. 15.

(Abrogazione di norme incompatibili).

Le norme dell'ordinamento giudiziario militare approvato con regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022, e le altre norme sulla materia incompatibili con quelle della presente legge sono abrogate.

ART. 16.

*(Delega al Governo -
Entrata in vigore della presente legge).*

La presente legge entra in vigore entro sei mesi dalla sua pubblicazione.

Il Governo è autorizzato ad emanare entro lo stesso termine le disposizioni aventi carattere transitorio, di attuazione e quelle di coordinamento con le altre leggi in materia di ordinamento giudiziario militare di pace.

TABELLA RELATIVA AL RUOLO DEL PERSONALE
DELLA MAGISTRATURA MILITARE.

QUALIFICA	Numero dei posti in organico
Magistrati militari equiparati a magistrati di cassazione con ufficio direttivo:	
Procuratore generale militare della Repubblica equiparato a Procuratore generale presso la Corte di cassazione	1
Avvocato generale militare presso il Tribunale supremo militare equiparato ad avvocato generale presso la Corte di cassazione	1
Magistrati militari equiparati a magistrati di cassazione	6
Magistrati militari equiparati a magistrati militari equiparati a magistrati di tribunale	77
Totale . . .	85

Uditori giudiziari (1).

(1) Il loro numero non potrà essere superiore a quello dei posti vacanti nel ruolo.